



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

Distretto 33-Cod Mecc. NAIC87400E-Direzione Amm.va Tel-Fax 0817734492 - Succursale 0817731678 – Cod Fisc 80160310639

Via De Carolis, 4 - 80040 VOLLA(Napoli) e_mail: naic87400e@istruzione.it - naic87400e@pec.icsdesica.it - Sito www.istitutocomprensivodesica.edu.it

Con L'Europa, investiamo nel Vostro Futuro

Volla, 20.05.2020

COMUNICAZIONE N. 16

AI DOCENTI

Oggetto: - Valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti (OM n.° 11 del 16 maggio 2020)

Prima di passare alla trattazione dell'argomento, in oggetto, è bene sottolineare che dal mondo associativo e professionale, sono stati rivolti alla "Ministra" numerosi appelli affinché si evitasse l'uso del voto decimale nella scuola del I ciclo, in particolare per gli alunni della scuola primaria, considerato il carattere straordinario di questo particolare anno scolastico.

Nell'O. M. 11/2020, la "Ministra" ha così motivato:

"Si accoglie l'invito a basare la valutazione su criteri e modalità deliberate dal collegio dei docenti, mentre non appare congruo prevedere la valutazione attraverso un giudizio articolato e non attraverso l'attribuzione del voto, in quanto si compirebbe, sia pure pro tempore, una modifica ordinamentale non giustificata né adeguatamente meditata. Il "giudizio articolato", per essere davvero fondato e condiviso, implicherebbe una attività di studio e confronto da parte degli organi collegiali che non potrebbe che richiedere tempi distesi, in ragione della necessità di individuare criteri, livelli, indicatori e descrittori per ciascuna delle discipline, di illustrarli compiutamente alle famiglie, nonché di predisporre eventuali traduzioni nelle lingue delle famiglie non italofone, al fine di garantire l'indispensabile trasparenza delle valutazioni stesse. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe sono comunque chiamati a tenere conto degli ampi criteri previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 62/2017 e a svolgere, nell'ambito delle proprie prerogative, una valutazione correlata all'attività svolta e ai singoli alunni".

Molto grave tale motivazione, che lascia senza parole, vista la competenza dei docenti nella pratica valutativa, già da tempo consolidata nella scuola, che si basa su una chiarezza procedurale che, di certo, non si improvvisa all'occorrenza, e molto sconcertante il fatto, laddove si legge "tra le righe" che mettere i voti è, sicuramente, una procedura molto più veloce e comprensibile!

Di fronte alla mancanza di una cultura pedagogica che si cela, INDIGNITOSAMENTE, dietro queste affermazioni, non resta che prenderne atto amaramente e sperare, al più presto, in un cambio di rotta!!!!

La valutazione finale, così come quella effettuata in modalità a distanza, nel corso di questi mesi, trova il suo fondamento nei principi previsti agli articoli 1 e 2 del D. vo 62/2017.

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva, **IN DEROGA** alle disposizioni di cui all'[articolo 3, comma 3¹](#), all'[articolo 5, comma 1²](#) e all'[articolo 6, commi 2, 3 e 4³](#) del suddetto decreto legislativo.

I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva, anche in presenza di voti inferiori a sei decimi, in una o più discipline. Gli stessi sono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.

Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o, comunque, con livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato, in cui saranno indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Restano ferme le disposizioni del D. M. 742/2017, concernenti la certificazione delle competenze e [si deroga all'articolo 4, commi 2 e 3⁴ del predetto decreto](#).

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche, ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 242/1998).

Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali

Per gli alunni con disabilità certificata (ex L. 104/1992), i docenti di sostegno procedono alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato a seguito delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

¹ I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione all'unanimità, possono non ammettere l'alunno/a alla classe successiva, solo in casi eccezionali e comprovati da motivazione.

² Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato.

³ Comma 2: - Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Comma 3: - nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Comma 4: - il voto dell'insegnamento della religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

⁴ Comma 2: - Il modello di certificazione delle competenze è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunno/a nelle prove nazionali di italiano e matematica.

Comma 3: - Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati (L. 170/2010), la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, invece, che siano stati destinatari di uno specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto già detto per gli alunni con disabilità, ovvero il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato.

Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato

Per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Tale piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche, eventualmente non svolte, rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione, finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

Tali attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e, comunque, proseguono, se necessario, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021 e sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa, privilegiando il sostegno agli apprendimenti rispetto alle iniziative progettuali.

Nel caso del trasferimento dell'alunno tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

E' doveroso ringraziare la "Ministra" per aver lasciato alle istituzioni scolastiche l'autonoma organizzazione di tali attività.

**Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Sofia Montano**